

**ATTO N. DD 3154**

**DEL 23/06/2021**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 176**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** “Derivazione idroelettrica sul fiume Dora Riparia”

Comuni: Pianezza e Alpignano

Proponente: Dora Repower S.r.l. (già SIP S.r.l.)

Procedura: Fase di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 smi e della l.r. 40/98 e smi.

Giudizio positivo di compatibilità ambientale

**Premesso che:**

- In data 20/1/2015 la Società SIP S.a.s. ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98 e smi relativamente al progetto di impianto idroelettrico “Derivazione idroelettrica sul fiume Dora Riparia presso la traversa esistente” in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell’allegato B2 della l.r. 40/1998 e smi “*impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kw oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo*”. Contestualmente all’istanza suddetta il proponente ha presentato domanda di concessione di derivazione ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 2003 al fine di consentire l’avvio dell’istruttoria integrata della fase di Valutazione con quella di Concessione.
- Per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’Organo Tecnico, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/99 e smi.
- Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.
- La sopra citata istanza è stata dichiarata ammissibile all’istruttoria in concorrenza con la domanda in data 30/5/2014 della Soc. Sofina S.p.A. di concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Dora Riparia tramite l’esistente traversa di derivazione e il tratto di canale a servizio della Bealera la Comune di Collegno, in quanto i due progetti risultavano tecnicamente incompatibili.
- In data 15/4/2015 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi relativamente al procedimento integrato con la procedura di VIA, nella quale è emerso, tra l’altro, la necessità di presentazione da parte del proponente di integrazioni progettuali volte a superare le criticità emerse nel corso del procedimento.
- In data 7/5/2015 il Servizio Risorse Idriche ha trasmesso il verbale con contestuale richiesta di integrazioni.
- In data 16/9/2015 con nota prot. 26715 l’AIPO ha espresso parere negativo dal punto di vista della compatibilità idraulica in merito alla soluzione tecnica proposta.

- In data 6/10/2015, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi da parte del Servizio Risorse idriche il proponente ha depositato delle integrazioni progettuali volte a superare le criticità riscontrate.
- In data 9/11/2015 l'AIPO con nota n. 32739 ha espresso parere favorevole, con esclusione dell'impianto collocato in corpo traversa.
- In data 27/11/2015 la società proponente ha depositato nuovi elaborati che recepiscono le prescrizioni del sopra citato parere di AIPO.
- In data 19/1/2016 e 1/2/2016 si sono tenute due riunioni della C.D.S. ai fini della procedura comparativa nel corso delle quali è risultato preferibile il progetto Sofina S.p.A., pertanto il Servizio Gestione Risorse Idriche con nota n. 22063 del 19/2/2016 ha proseguito il procedimento di concessione relativo alla domanda di tale società. Tale procedimento si è tuttavia concluso in senso sfavorevole con rigetto della domanda in data 7/3/2018 attraverso la D.D. n.199-6514 emanata dal Servizio Gestione Risorse Idriche.
- In data 3/7/2018 la società Sofina S.p.A. avverso il citato provvedimento di rigetto ha depositato ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; lo stesso è tuttora in fase procedimentale.
- In data 1/10/2018 la società SIP S.a.s., collocatasi al secondo posto nell'ambito della scelta relativa alle domande in concorrenza sopra citate, ha chiesto la riattivazione del procedimento relativo alla propria domanda, nella stessa nota la società comunicava espressamente di rinunciare a richieste di danni o pretese a qualsiasi titolo alla Città Metropolitana di Torino derivanti in qualsiasi modo dall'esito del ricorso della Sofina S.p.A..
- In data 14/11/2018 si è tenuta apposita riunione della Conferenza dei Servizi, venivano specificati alcuni aspetti procedurali e la necessità di chiarimenti tecnici e veniva espresso parere di massima favorevole sull'intervento; veniva altresì richiesto al proponente di presentare la domanda di autorizzazione unica.
- In data 11/2/2019 la società SIP S.a.s. ha depositato istanza di 'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 per la realizzazione delle opere relativa alla derivazione in questione; contestualmente ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste dagli Enti nella riunione della conferenza sopra indicata.
- In data 29/3/2019 la società proponente ha depositato un aggiornamento di progetto datato "marzo 2019" che comporta la procedura prevista dall'art. 27 c. 6 del R.R. 10/R/2003 (modificazioni che non comportano variante alla concessione).
- In data 7/5/2019 si è svolta la riunione della conferenza dei Servizi, durante la quale si prendeva atto delle modificazioni di cui al punto precedente e della regolare comunicazione agli espropriandi ai fini del procedimento espropriativo, senza che fossero pervenute opposizioni. In tale riunione il Comune di Pianezza pur senza esprimere la presenza di motivi ostativi, ha manifestato la volontà di approfondire alcuni aspetti legali, anche a causa del pendente ricorso della Sofina S.p.A. presso il TSAP avverso il rigetto della propria domanda di concessione a derivare. Con successive note, la Direzione Risorse Idriche ha convocato una riunione della Conferenza per il 6/5/2020 e successivamente, per gli stessi motivi sopra evidenziati, la rinviata al 29/7/2020 e infine fino alla definizione del ricorso sopra citato.
- In data 7/1/2020 la società SIP S.a.s. ha comunicato la variazione della propria forma societaria in SIP S.r.l..
- In data 4/2/2021 la società SIP S.r.l. ha chiesto il riavvio del procedimento pertanto la Direzione Risorse Idriche ha convocato una riunione per il 5/3/2021 con il richiedente e con il Comune di Pianezza, al fine di analizzare le problematiche amministrative legate alla presenza del ricorso presso il TSAP, durante tale riunione si è convenuto di riavviare il procedimento mediante la convocazione della Conferenza dei Servizi conclusiva fissata per il giorno 24/5/2021 e regolarmente svoltasi.
- In data 14/6/2021 infine la società Dora Repower S.r.l. ha chiesto il subingresso nella titolarità dell'Autorizzazione unica e della Valutazione d'Impatto Ambientale.

**Rilevato che:**

#### Dal punto di vista amministrativo

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla osta ambientali allegati alla presente Determinazione Dirigenziale nell'Allegato B:

- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi rilasciata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino trasmessa con nota prot. n. 9251 del 27/5/2019 e dalla Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio con note prot. nn. 10160 del 16/4/2019 e prot. 26277 del 2/7/2020.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso le seguenti autorizzazioni:

- concessione di derivazione di acque superficiali da rilasciarsi da parte del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. 13/04/94 n.5 "subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

- ulteriori autorizzazioni, pareri e nulla osta, necessari per realizzazione del progetto che saranno ricompresi nell'Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e smi.

#### **Dal punto di vista tecnico e ambientale**

Gli elaborati progettuali agli atti per la procedura di VIA risultano composti dalla documentazione datata Dicembre 2014 così come integrata e modificata nel ottobre 2015, Dicembre 2017, Settembre 2018 e Aprile 2019.

La Relazione finale dell'OT per la VIA parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A) nelle conclusioni rileva che:

*- L'impianto in progetto è di tipo puntuale realizzato in corrispondenza della traversa esistente e non prevede sottensioni d'alveo. Nella configurazione finale dell'impianto viene garantita la continuità fluviale su tutta l'estensione della traversa grazie al rilascio di una vena di mascheramento e alla realizzazione di un secondo passaggio per l'ittiofauna in sponda destra.*

*-La realizzazione del nuovo impianto idroelettrico non prevede innalzamenti della traversa, per cui è prevedibile che gli impatti siano dovuti essenzialmente alla fase di cantiere.*

*-In considerazione delle caratteristiche progettuali gli impatti di cui sopra, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le prescrizioni, azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio indicati nella successiva sezione II. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.*

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti, citati nel presente provvedimento;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle

Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5/6/2003, n. 131;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

### **DETERMINA**

1. **di esprimere**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/2006 smi e della L.R. 40/98 e smi, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto "Derivazione idroelettrica sul fiume Dora Riparia in corrispondenza della traversa esistente" presentato dalla Società Soc. Dora Repower S.r.l. (già SIP S.r.l.) con sede legale in Bolzano (BZ) in C.so Italia 27, C.F. e P.IVA 03124360219 .

2. **di stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nell'Allegato A - sezione II , facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. **di dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla osta ambientali allegati al presente decreto nell'Allegato B :

- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi rilasciata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino trasmessa con nota prot. n. 9251 del 27/5/2019 e dalla Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio con note prot. nn. 10160 del 16/4/2019 e prot. 26277 del 2/7/2020.

Ai sensi del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

4. **di dare atto** che non verranno ricompresi nel giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1) i seguenti pareri e/o autorizzazioni le quali dovranno essere acquisiti a seguito del giudizio di compatibilità ambientale:

-concessione di derivazione di acque superficiali da rilasciarsi da parte del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. 13/04/94 n.5 "subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

- ulteriori autorizzazioni, pareri e nulla osta, necessari per realizzazione del progetto che saranno ricompresi nell'Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e smi.

5. **di dare atto** che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti previsti dalla legislazione vigente non strettamente attinenti la materia ambientale di competenza di altre

Autorità e non ricompresi nel presente provvedimento, che sono demandati alla successiva Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e s.m.i.; in particolare, il Proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in **sette anni** dalla pubblicazione. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 23/06/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VAL254\_AllegatoA\_relazioe\_OT.pdf
2. VAL254\_ALLEGATOB.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento